

CCVI.

1^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1896

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FINOCCHIARO-APRILE

INDICE.

Disegno di legge:

Beneficenza di Roma (*Seguito e fine della discussione*) Pag. 7619

Oratori:

BARZILAI	7636 39
BONACCI	7619-30-31
CAVAGNARI	7643
COSTA, <i>ministro guardasigilli</i>	7627
	7631-34-37-39-40-43
GALLETTI	7623 41
GIORDANO-APOSTOLI	7643
MAZZA	7624-39
PANTANO	7642
SANTINI	7633
	7635-37-39-40
STELLUTI-SCALA	7630
	7633-35 37-38-40-42-43
TITTONI, <i>relatore</i>	7624
	7631-35-40-41

La seduta comincia alle 10.

Seguito e fine della discussione del disegno di legge sulla beneficenza pubblica per la città di Roma.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla beneficenza pubblica per la città di Roma.

Riprendendo la discussione generale interrotta nelle precedenti sedute e continuando nell'ordine delle iscrizioni, do facoltà di parlare all'onorevole Bonacci.

Bonacci. Ho domandato di parlare perchè, avendo l'onore di far parte della Giunta par-

lamentare incaricata dello esame di questo disegno di legge, anzi di presiederla, sopra un punto essenziale di esso non mi trovo d'accordo colla maggioranza della Commissione medesima, o, per essere più esatto, non mi trovo d'accordo con l'onorevole relatore e con tre colleghi della Commissione.

E prima di tutto debbo rettificare alcune lievi inesattezze, che ho trovato nella relazione dell'onorevole Tittoni; poichè, come dissenziente, io ho esposto il mio pensiero e quello di altri colleghi, che concordavano con me, in un breve scritto, che ho pregato l'onorevole relatore d'inserire, com'egli fece, nella relazione, ma poi ho lasciato piena libertà all'onorevole relatore di dire tutto ciò ch'ei credeva opportuno di dire nella relazione medesima, come era nel suo diritto.

Innanzitutto non è esatto il dire che vi sia una maggioranza ed una minoranza in questa questione: le forze sono pari.

È vero che una votazione vi fu, e che quattro commissari votarono secondo le idee dell'onorevole relatore, e tre secondo quelle propugnate da me; ma è altrettanto vero che le forze sono pari, perchè di un membro della Commissione non conviene tener conto, non avendo potuto, distratto da altre cure, prender parte ai lavori della Commissione, e degli otto, quattro si manifestarono favorevoli all'una, quattro favorevoli all'altra opinione.

L'onorevole Tittoni è troppo vecchio parlamentare per non convenire con me che nelle

Commissioni, più delle votazioni, valgono le opinioni manifestate o prima o poi dai commissari.

La relazione dell'onorevole Tittoni accusa me e coloro, che meco concordavano, di aver mutato opinione; e ne trae argomento per sostenere la poca consistenza della nostra opinione.

In fondo non ci sarebbe niente di male che in materia tanto grave si fosse mutato di opinione. Ma non vi è stata alcuna mutazione di opinione. Il pensiero nostro è stato sempre uno solo: quello di sostituire alla indemaniazione, che era nell'articolo 11 della legge del 20 luglio 1890, la trasformazione secondo la legge sulle Opere pie. Questo è stato il concetto, che dal principio alla fine abbiamo sempre propugnato. La mutazione è stata in una questione secondaria, cioè intorno al modo e alla forma per determinare le eccezioni.

E vengo senz'altro a spiegare la ragione del dissenso.

A noi parve scorretta la formula dell'articolo 1° di questo disegno di legge, proposta dai colleghi dissenzienti della Commissione ed accettata dal Governo.

Poco felice è certamente la disposizione dell'articolo 11 della legge del 20 luglio 1890; quell'articolo, col quale, per provvedere ai bisogni della beneficenza romana, fu ordinata l'indemaniazione dei beni delle Confraternite.

L'indemaniazione, come effetto della cessazione della personalità giuridica degli enti, è razionale e giusta, poichè, quando un ente morale cessa di esistere, il suo erede naturale è lo Stato.

Ma l'indemaniazione dei beni, senza la cessazione della personalità giuridica degli enti, a me pare sinonimo di confisca.

La disposizione dell'articolo 11 della legge del 20 luglio 1890 fu poco felice ancora perchè all'atto pratico riusciva inefficace, come l'esperienza ebbe a dimostrare.

Per rimediare alla insufficienza di questa legge il Governo proponeva di legittimare con una nuova legge la presa di possesso dei beni delle Confraternite da parte del Demanio, sopprimendo i diritti e le azioni giudiziali degli interessati.

È inutile, onorevoli colleghi, che io vi dimostri i difetti di questa proposta del Governo.

Ma più infelice ancora della proposta del Governo è quella dei colleghi dissenzienti della Commissione.

In seguito alla legge del 20 luglio 1890 alcuni si sono provveduti muovendo lite avanti l'autorità giudiziaria o avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato; altri non l'hanno ancora fatto, ma potrebbero farlo.

La Commissione rispetta i diritti di quelli sopprime i diritti di questi.

Ma, poichè la proposta in questi termini si presentava troppo barbara, la Commissione sostituisce all'azione giudiziale un reclamo al Governo, che provvede su di esso, sentito il Consiglio di Stato.

Onorevoli colleghi, se non ho sentito il bisogno di dimostrare i difetti della proposta governativa, sento ancor meno il bisogno di dimostrare la scorrettezza di quest'altra proposta di una parte della Commissione, alla quale si è associato il Governo.

Ma su qual razza di criteri giuridici poggia questa enorme differenza di trattamento fra coloro, che hanno spiegata l'azione giudiziale, e coloro che non l'hanno spiegata?

E non si dica che coloro, i quali non hanno spiegato l'azione giudiziale, mostrino di non aver coscienza del proprio diritto, e quindi nulla si abbia a temere da essi.

Tanto si teme l'esercizio della loro azione giudiziale, che la si sopprime, appunto perchè essa non possa turbare i calcoli finanziari, sui quali è fondato il disegno di legge.

Si dice che le mie sono fisime di giurista alle quali non si deve sacrificare la soluzione del problema finanziario.

Ebbene, io protesto contro questo modo di ragionare.

Nella relazione è riportata un'espressione da me pronunciata in seno alla Commissione, che, cioè, vi sono danni morali che nessun vantaggio materiale può compensare. Ora io aggiungo che, quando si fa una legge come questa, non vi può essere vantaggio finanziario, che possa bilanciare il danno morale.

Leggi siffatte scandalizzano il popolo. Che cosa volete che esso pensi del diritto della giustizia e dei tribunali, quando vo presentate leggi di questo genere, e, con tanta disinvoltura, sacrificate tutte queste cose ad uno scopo finanziario?

E che risponderete ai socialisti, quando vi diranno che tutto il vostro sistema legisla-

vivo non è altro che un garbuglio di formule, che voi maneggiate a vostra posta per favorire una classe privilegiata a danno del maggior numero?

Manca poi ogni necessità ed ogni opportunità di fare ciò, che propongono il Governo e quella parte della Commissione della quale è interprete l'onorevole Tittoni.

E qui dovrei ricordare i rapporti del paese colla metropoli, e più specialmente i rapporti dell'Italia con Roma.

Dovrei parlare dell'indirizzo seguito dal governo in questa materia fino dal 1870, delle condizioni della beneficenza romana in quel tempo, e di ciò che avvenne in seguito fino al 1890.

Ma di tutto questo è impossibile parlare oggi; non mancherà occasione più propizia per parlarne.

Pur tralasciando tutto questo, posso facilmente dimostrare che i proposti provvedimenti non sono necessari nè opportuni.

Io credo che, senza ricorrere a queste violenze, si potrebbe attingere molto più che non si proponga, dal fondo di religione e di beneficenza della città di Roma.

Tittoni, relatore. Prendiamo tutto.

Bonacci. No; non prendete tutto.

Il fondo di religione e di beneficenza della città di Roma è un tesoro destinato da una provvida legge ad alimentare la beneficenza della capitale del Regno.

L'onorevole relatore dice che si è fatto tutto quanto si poteva, e allude agli assegni favore dell'Ospedale di Santo Spirito e della congregazione di carità di Roma, allude alle 100,000 lire di rendita destinate temporaneamente al servizio delle pensioni ed attribuite da ora alla beneficenza, e finalmente allude alle 75,000 lire annue assegnate alla costruzione del quadriportico di San Paolo, e che si restituiscono alla beneficenza.

Ma ciò non è tutto.

V'è una cospicua somma destinata annualmente alla ricostruzione e riparazione di edifici, ed alla conservazione di musei e di gallerie, e che io credo, se non in tutto, in granissima parte doversi convertire a pro della beneficenza.

Vi sono circa 100,000 lire di spese di amministrazione, che si potrebbero risparmiare, perchè è venuto il momento di sopprimere definitivamente questa amministrazione.

Finalmente v'è l'assegno di lire 175,000

alla Santa Sede per rappresentanze all'estero, che potè essere posto a carico del fondo di religione e di beneficenza della città di Roma quando lo Stato doveva sostenere un onere di annue lire 3,225,000 per assegno alla Santa Sede, ma che ora non v'è alcuna ragione per la quale non abbia ad esser posto a carico di tutti i contribuenti italiani.

Dunque non si è fatto tutto quello che si poteva e doveva fare attingendo dal fondo di religione e di beneficenza della città di Roma.

Ma, prescindendo da ciò, vi sarebbe un'altra maniera di provvedere senza ricorrere alle violenze; e sarebbe la trasformazione delle Opere pie.

Bisogna pure confessarlo, onorevole Tittoni, la trasformazione delle Opere pie a Roma è rimasta un pio desiderio della legge.

Ora io credo che si potrebbe e si dovrebbe fare qualche cosa, con disposizioni di legge, se occorre, per ottenere quelle trasformazioni, che per iniziative locali non si ottennero.

Il mio controprogetto, al quale hanno avuto la bontà di aderire tre colleghi della Commissione, è informato precisamente al concetto della trasformazione delle Opere pie.

E spiego in poche parole il mio pensiero.

L'articolo 11 della legge del 20 luglio 1890 per provvedere ai bisogni della beneficenza di Roma indemanò i beni delle confraternite; ma fece opera vana, perchè in pratica si incontrarono molte resistenze, e del ricco patrimonio delle confraternite non si raccolse che un capitale di circa 300,000 lire.

Si tratta dunque di ottenere il risultato, che si proponeva il legislatore, con un mezzo più efficace.

Avete sentito che cosa vi proponeva il Governo: la presa di possesso come base di diritto.

Ora io mi taglierei le mani prima di dare il mio voto ad una legge così barbara. E mi meraviglio, onorevole Costa, che Ella si sia fatto propugnatore di una legge siffatta: glielo dico sinceramente, ed Ella sa quanto grande sia la stima che le professo.

Peggior poi è il sistema proposto dai colleghi dalla Commissione; il sistema che divide in due schiere gl'interessati, e, mentre rispetta i diritti di quelli, che hanno proposto l'azione giudiziale, sopprime i diritti di quelli, che l'azione giudiziale non hanno ancora spiegata.

Questa è una legge turca!

La mia proposta (e badate che io non ve la presento come una perfezione, perchè siamo in materia eccezionale, ed avrà le sue mende anche la mia proposta) è in armonia col sistema generale delle nostre leggi.

La legge sulle Opere pie equipara le confraternite, confraterie, congregazioni ed altre simili istituzioni, alle Opere pie, per ciò che concerne la trasformazione, l'inversione dei beni ad altri fini.

Di più la stessa legge ci dà l'esempio di trasformazioni fatte dal legislatore, come quelle delle doti per monacazione e degli ospizi dei catecumeni.

Ebbene, la legge dichiara soggette a trasformazione, anzi trasformi essa stessa le confraternite romane.

Ma fra queste confraternite e fra le pie fondazioni da esse amministrate, vi possono essere istituzioni vitali, e che abbiano il diritto d'essere rispettate, come, ad esempio, quella di San Girolamo e quella di Sant'Ivo, che provvedono al gratuito patrocinio dei poveri.

Queste istituzioni debbono essere conservate.

In qual modo?

Potrebbe eccettuarle la stessa legge, come fecero per altre istituzioni le leggi eversive delle corporazioni religiose e di altri enti ecclesiastici.

Ma io non faccio questione di forma.

Sia demandata, se così si vuole, la determinazione delle eccezioni al potere esecutivo, il quale provvederà dopo aver sentito l'avviso di una Commissione speciale o del Consiglio di Stato.

E qui l'onorevole Tittoni esclama: ecco l'arbitrio; ecco il potere esecutivo trasformato in tribunale ed investito di un pericolosissimo mandato; ecco centuplicati i difetti che si rimproverano alla nostra proposta.

Niente di tutto questo, onorevoli signori. Nella proposta, che io combatto, si sopprime l'azione giudiziale; nella mia proposta non si sopprime nulla. Se v'è alcuno che abbia un diritto civile da far valere avanti all'autorità giudiziaria, è liberissimo di sperimentare la sua azione.

Secondo la mia proposta, il potere esecutivo, sentito l'avviso di una Commissione speciale o del Consiglio di Stato, esercita una attribuzione pienamente conforme al suo

istituto, perchè esamina e decide quali de confraternite e delle altre pie istituzioni non ritano, secondo le condizioni loro, di esse sottratte alla trasformazione.

E questa è funzione che appartiene l'autorità amministrativa.

Se v'è un diritto da far valere, chiunque lo ha o crede di averlo, può sostenerlo e fenderlo davanti all'autorità giudiziaria.

Quindi la mia proposta non ha il difetto che vorrebbe vedervi l'onorevole Tittoni.

Dirò poche parole sopra alcune altre obiezioni dell'onorevole Tittoni, ed avrò finito.

L'onorevole Tittoni osserva che fra la demaniazione e la trasformazione v'è poca o nessuna differenza.

Onorevole Tittoni, non dica questo!

Non giudichi di queste cose con criteri che non sono quelli, coi quali si deve giudicare.

La indemaniazione e la trasformazione delle Opere pie sono cose molto differenti.

Com'ebbi già ad osservare, la indemaniazione o è la successione dello Stato ad emorali che hanno cessato di esistere giuridicamente, o è la confisca.

La trasformazione delle Opere pie è la conservazione dei beni della beneficenza al fine ultimo, mutato il fine prossimo.

E lo riconosce lo stesso onorevole Tittoni il quale nel suo schema di legge, dopo aver con l'articolo 1 assoggettato le confraternite alla indemaniazione, con l'articolo 2 le assoggetta alla trasformazione in quanto potessero essere sfuggite alla indemaniazione.

L'onorevole Tittoni dubita dei risultati finanziari della mia proposta prevedendo molti enti sfuggirebbero all'applicazione della legge.

Io credo infondati i dubbi dell'onorevole Tittoni.

Col mio criterio giuridico e coi lumi, mi dà una ormai lunga esperienza, affermo che nessuna delle istituzioni contemplate dalla legge sfuggirebbe alle sue sanzioni sfido l'onorevole Tittoni a dimostrare il contrario.

Io dunque raccomando alla Camera la mia proposta, con la quale si raggiunge lo stesso fine che si propone il Governo, anzi si ottengono risultati finanziari migliori, ma senza quel danno morale, che non può essere compensato da alcun vantaggio materiale. *(Bravo!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galletti.

Galletti. Sarò brevissimo, perchè dopo quanto disse, prima della sospensione dei nostri lavori, amico Stelluti-Scala, e dopo quanto ha detto stè l'amico Bonacci, a me non resterebbe e maggiormente svolgere gli argomenti loro adottati. Mi limito a dichiarare che terò contro questa legge, la quale, qualunque porti il titolo altisonante di legge della beneficenza per Roma, è semplicemente la legge di esonero del Governo dalla beneficenza di Roma.

Per far procedere la beneficenza romana agli ospedali in modo migliore che sotto il Governo del Papa, non c'è bisogno di caricare sui poveri Comuni le spese degli ospedali di Roma, che, secondo le bolle pontificie, non dovevano ricercare la provenienza dei malati, ma ricevere e curare tutti bisognosi, massima altamente saggia e veramente caritatevole.

Noi attendiamo ancora la legge promessa nell'articolo 97 della legge delle Opere pie, e faceva obbligo al Governo di presentare entro tre anni un disegno di legge al fine di regolare il rimborso delle spese di ospitalità.

Spero che il Governo non tardi più oltre la presentazione di questo promesso disegno di legge; e spero che in esso si adotti il sistema, che ha fatto tanto buona prova nelle rovine dell'ex Stato romano: che, cioè, i malati, senza rimborso, siano ricoverati e curati dagli ospedali dei Comuni dove si trovano a dimorare quando son colpiti dal male. Se le condizioni speciali di Roma, diventata capitale del Regno ed obbligata, dopo il 1870, per convenienza e dal Governo a tante spese superiori alle entrate attribuite ai Comuni di Roma dalle leggi del Regno, hanno introdotto il disavanzo cronico negli ospedali romani, pensi il Governo direttamente sui sussidi sul proprio bilancio a ristabilire l'equilibrio: e così può anche fare in altri casi speciali. Io vorrei, dunque, che nel disegno di legge il rimborso delle spese di ospitalità fosse limitato ai casi in cui il ricovero negli ospedali fosse richiesto direttamente ed il rimborso sempre fatto dal ricoverante; che i malati fossero ricoverati e curati nel luogo dove si trovano a dimorare, e non richieder loro da dove provengano; e che lo Stato non sussidi mai in aiuto de-

gli ospedali nei casi speciali, quali si verificano in Roma e potrebbero verificarsi altrove.

In questo disegno di legge si dovrebbe per lo meno stabilire la norma di non far rimborsare le spese di ospitalità ai poveri contadini Abruzzesi, Marchigiani ed Umbri, che vengono a Roma a coltivare l'Agro, stabilendo per loro un trattamento di favore. Ben lo meritano questi coltivatori che rendono meno deserto l'Agro Romano, e che vi prendono le febbri per coltivarlo. Far rimborsare dai loro Comuni d'origine le spese di ospitalità così incontrate, è una vergogna ed una iniquità non mai avvenuta sotto il Governo pontificio; è un doppio sfruttamento dei coltivatori e dei loro luoghi di origine, che crescerà sempre più il malcontento nei Comuni dell'Abruzzo, delle Marche, e dell'Umbria, i quali finiranno a trovare il modo per stornare dall'Agro Romano l'emigrazione dei propri coltivatori, con grave danno degli interessi di Roma e dello Stato.

L'onorevole Bonacci ha detto che, per le case generalizie, non vorrebbe togliere l'annuale stanziamento, ma domanda che il Governo lo sopporti. Vi sarebbe un modo di provvedervi, che a me pare molto semplice: i 3 milioni e 266 mila di lire annue che si scrivono in bilancio per la dotazione del Papa e che dopo cinque anni rimangono prescritti, in cinque anni dovrebbero rendere qualche cosa.

Una voce. È poca cosa.

Galletti. Tre milioni e un quarto circa danno al quattro per cento ogni anno presso a poco cento trenta mila lire. Dunque l'interesse annuo della dotazione annuale pontificia, invece di prescriversi insieme colla dotazione stessa, potrebbe, con una leggina speciale, esser devoluto alla beneficenza di Roma al momento della prescrizione.

Io poi andrei anche più in là: c'è questo stanziamento della dotazione annua al Papa. Invece di finire con versarlo, per prescrizione, nelle Casse dello Stato, mandiamolo, almeno in parte, a vantaggio della beneficenza di Roma, tenuto conto che in Roma e per Roma il Papa avrebbe speso o spenderebbe quella somma: e cesseremo la vanità di una dotazione, che è una semplice partita di giro e gonfiamento del bilancio dello Stato, per non dire peggio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Celli.

(*Non è presente*).

Perde la sua iscrizione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazza.

Mazza. L'ora del tempo mi obbliga a limitarmi ad una dichiarazione di voto, perchè è evidente che, se questa mane una decisione non sarà presa dalla Camera, la discussione e la deliberazione intorno questa legge saranno rimandate.

Ma non posso a meno di fare questa dichiarazione, perchè, per quanto mi conciliasse l'animo a dare il voto favorevole alla legge la dotta relazione premessa dalla Commissione al disegno, che essa ha presentato alla Camera, pure, per due considerazioni d'indole generale, non ho potuto piegarvi a consentire il mio voto favorevole.

È noto che questa, come egregiamente diceva l'onorevole Galletti poc' anzi, non è una legge per la beneficenza di Roma, ma è una legge che mira ad esonerare lo Stato di parte, almeno, degli oneri, che a lui derivano dalla legge del luglio 1890 relativa alla beneficenza di Roma.

La legge del 1890 determinava che lo Stato avrebbe dovuto addossarsi le spese della beneficenza romana, e prefiniva in qual modo avrebbe dovuto provvedere a queste spese.

Io concordo con la Commissione che purtroppo i calcoli di quella legge erano stati fatti sopra una base completamente errata, così per quanto si riferisce ai bilanci del comune di Roma, come per la valutazione delle rendite di quelle confraternite, che avrebbero dovuto essere indemaniate. Ad ogni modo la legge del 1890 onerava lo Stato delle spese per la beneficenza di Roma.

Ora la legge del 1896 risolve il problema in una maniera molto semplice: provvede alla beneficenza romana facendovi concorrere tutti gli Istituti, siano confraternite o confraterie o congregazioni, ecc., dei quali si propone l'indemaniamiento.

Quindi il criterio generale della legge non può da me essere accettato o consentito.

Ma l'articolo primo dovrebbe specialmente richiamare l'attenzione della Camera dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Bonacci. Io non posso accettare tutte le sue idee, e il tempo non mi consente di entrare nell'esame di tutta la sua dotta e diligente esposizione; ma una cosa è certa, e cioè che mai una legge fu

informata ad un criterio meno equitativo di questa; poichè coloro, i quali si sono fino ad oggi provveduti giudiziariamente, ed hanno in loro favore sentenze od un inizio di contestazione giudiziaria, si troveranno in condizione privilegiata, di fronte a coloro, i quali non avranno esperita un'azione giudiziaria.

Quale sia il criterio equitativo che abbia potuto informare il legislatore a questa barbara distinzione, francamente non comprendo.

E dico barbara, perchè il legislatore e la legge stanno al disopra dei provvedimenti giudiziari, e non può la maggiore o minore diligenza del rappresentante legale di una determinata persona giuridica influire sulla sussistenza o sulla insussistenza, sulla capacità o incapacità di questa persona giuridica.

Queste sono le osservazioni, che sentiva il dovere di fare, si per bene far notare come questo disegno di legge sia ben lungi dal provvedere equamente alla beneficenza romana e miri soltanto ad esonerare lo Stato dalla beneficenza stessa; si per dichiarare che, quando il legislatore voglia informarsi a criteri così arbitrari, come sono quelli a cui si è informato tanto il disegno ministeriale quanto quello della Commissione (il relatore me lo perdoni) noi non possiamo consentire a votare nè l'uno, nè l'altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Guido.

(*Non è presente*).

Perde la sua iscrizione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tittoni, relatore. Onorevoli colleghi! Il tema importante ed ampio trascinerrebbe molto facilmente a discorrerne a lungo; ma se io, seguendo una vanità, che non ho mai avuta da quando siedo in questa Camera, dicessi una sola parola che non suonasse risposta breve alle obiezioni addotte dagli oratori nella discussione, raggiungerei un solo fine, quello di rendere impossibile la votazione della legge.

Quindi mi restringo a quel tanto, che è necessario per far comprendere ai colleghi che la legge è opportuna e deve essere votata, e che le obiezioni, per quanto siano autorevoli i colleghi che le hanno mosse, non appaiono fondate.

Anzitutto è stato detto dagli onorevoli

vza e Barzilai che la legge tende ad esotare il tesoro di una parte della spesa, che sopportato per la beneficenza di Roma, quindi che essi voteranno contro.

L'onorevole Galletti ha soggiunto che non ha legge di beneficenza per Roma. Ma uno si è mai messo in mente di proporla una legge per regolare gli istituti della beneficenza in Roma. Questo deve essere, questo abbiamo inteso di fare.

Ma poi la legge abbia per effetto non di provvedere efficacemente alla beneficenza di Roma, ma anche di alleviare l'onere del tesoro, questa è una ragione di più per la legge; questo è anzi uno dei titoli, che ho io innanzi per raccomandarla ai suffragi miei onorevoli colleghi.

Ma, come deputato romano, debbo fare una distinzione. Se noi qui ci ponessimo dal punto di vista esclusivo degli interessi regionali e i deputati romani per avere il plauso dei loro elettori chiedessero tutto quello che noi possiamo immaginare, ed i colleghi delle altre provincie, per avere il plauso dei loro elettori, noi non solo non risolveremo la questione delle relazioni tra la capitale e la sua capitale, ma susciteremo un conflitto poco pratico e con minor patriottismo. Ed io, come relatore della Commissione, ho creduto mio dovere esaminare lealmente le proposte del relatore, perchè la questione della beneficenza di Roma sia risolta con criteri equi, in un giusto concorso da parte dello Stato, del contributo delle forze, che all'uopo non aversi dalla città stessa di Roma. Ma la portata della legge, che credo contraria ai colleghi di votarla, rispondo brevemente alle altre osservazioni che sono state

rispondono anzitutto all'onorevole Bonacci, che nel suo notevole discorso è stato ascoltato, salvo un momento in cui, tralasciando l'entusiasmo, ha pronunciato parole, di una intonazione mite con la quale sono state dette, suonerebbero eccessivamente gravi, ma ha parlato nientemeno di una legge necessaria; parole che ferirebbero non tanto il modesto relatore, quanto l'onorevole relatore, le cui proposte non credo che meritino un simile epiteto. Anzitutto l'onorevole

Bonacci mi ha rimproverato d'inesattezza perchè ha detto non vi è una maggioranza ed una minoranza della Commissione. Ma vi fu una votazione, ed io non debbo occuparmi che dei risultati che ebbe e dei quali fa fede il verbale. Del resto la questione è bizantina, ed importa poco se quattro o cinque commissari hanno votato una proposta o l'altra. Quale delle due è la migliore? Questo è ciò che dobbiamo dimostrare.

Debbo però fare osservare all'onorevole Bonacci che io non gli ho fatto mai rimprovero di incoerenza; ho detto soltanto che egli ha formulato due proposte, e se le ho chiamate due fasi diverse del pensiero suo, ciò non vuol dire che io lo abbia accusato d'incoerenza.

L'onorevole Bonacci ha poi parlato lungamente per dimostrare che, a suo avviso, il concetto dell'indemanamento dei beni delle confraternite, senza la contemporanea soppressione della personalità giuridica delle confraternite stesse non è possibile; ma, onorevole Bonacci, noi non dobbiamo ritornare ora sulla legge del 1890 sulla quale la Camera già si pronunciò dopo una lunga e seria discussione.

La Commissione ha dovuto tener conto dei precedenti della Camera: ha creduto che compito suo fosse quello di assicurare l'applicazione delle leggi già esistenti e non sconvolgere ogni momento le provvisoriamente votate; perchè, se ci mettiamo a trattare queste materie gravissime ed importantissime col criterio che ogni volta la Camera debba occuparsene *ex novo* e regolarle con criteri diversi, allora non avremmo quell'armonia giuridica, alla quale aspira l'onorevole Bonacci, ma avremmo semplicemente il caos e la confusione.

L'onorevole Bonacci ha censurato l'articolo primo del disegno di legge come il Ministero lo aveva formulato; ma, onorevole Bonacci, Ella ha lottato contro un defunto. Il Governo si è posto d'accordo colla Commissione; quindi non è più il caso di parlare di proposte, che non sono più davanti alla Camera. L'onorevole Bonacci poi fa un gran caso di un differente trattamento, che la Commissione ha creduto di fare alle confraternite sopresse, trattamento che corrisponde ad un diverso stato di fatto. Noi abbiamo trovato dei giudizi pendenti: abbiamo creduto che non si potesse sospendere l'azione davanti ai tribunali; e l'onorevole Bonacci colle sue pro-

poste viene proprio alla conclusione di sospendere l'azione davanti ai tribunali.

Egli mi fa cenno di no; ma domando scusa. Quando voi con la vostra formula escludete tutti i casi singoli, nei quali il litigante può ricorrere, evidentemente questa azione non esiste più. Allora, poichè voi avete chiamato ipocrisia il negare l'azione giudiziaria a coloro che non se ne sono valse in tempo, io, che non avrei mai pronunciato una parola così grave a vostro riguardo, vi dico che, ipocrisia per ipocrisia, è molto più grave la vostra.

Del resto voi chiamate un errore giuridico il dichiarare la decadenza perchè in un dato tempo un diritto non è stato esercitato. Ma, onorevole Bonacci, con questo vostro concetto così rigoroso, allora la decadenza per decorrenza dei termini e la prescrizione non sono due istituti giuridici, perchè, secondo il vostro concetto l'azione, giudiziaria dovrebbe essere eterna, immanente, universale, e i giudizi non dovrebbero finir mai. Ma, si dice, voi vi sostituite all'autorità giudiziaria! Ma siete voi che lo fate, perchè noi anzi manteniamo i giudizi che sono davanti ai tribunali; siete voi che proponete in sua vece un tribunale nuovo di senatori e deputati.

Quanto poi al concetto generale della trasformazione, avete detto che è stato un errore della Commissione il confondere il concetto della indemaniazione con quello della trasformazione; e a prova di ciò avete citato l'articolo 2 della Commissione, per il quale le confraternite, i cui beni non fosse opportuno che venissero indemanati, possono essere trasformate. Ma mi pare di aver detto chiaramente nella relazione che differenza esiste tra indemaniazione e trasformazione, quando per trasformazione s'intende quella che la legge delle Opere pie stabilisce. Ma voi nella vostra proposta avete cambiato il significato di questa parola; perchè infatti avete sostenuto che questa trasformazione non debba riguardare l'autonomia degli enti, e che non ci sia bisogno del consenso degli enti locali per stabilirla. Allora, tolte queste due modalità, tutto si riduce ad una vana questione di parole.

L'onorevole Bonacci mi ha rimproverato che io, quasi a spregio dei giuristi, tratti di sottigliezze queste distinzioni legali. Onorevole Bonacci, non è in me alcun pensiero di spregio; ma quando, per due parole che

suonano diversamente, trovo che in pratica hanno la stessa applicazione e che la differenza non è che nominale, mi pare che non valga la pena di farne una questione, e mi pare che, senza contestare l'autorità dell'onorevole Bonacci o venir meno alla stima che ho per lui, posso dire che di tali sottigliezze e dispute coloro che hanno l'abitudine del foro sovente si dilettono.

L'onorevole Bonacci poi ha sostenuto che si può ricavare di più dal fondo speciale di beneficenza della città di Roma istituito per legge; ed io l'ho interrotto dicendo che non abbiamo ricavato da quello quanto si poteva ricavare. Infatti egli ha parlato di diversi oneri, di cui questo fondo è stato indebitamente aggravato. E certamente io l'ho sostenuto altra volta davanti a questa Camera; anche ho usato questa frase: riordinando l'amministrazione del fondo di beneficenza della città di Roma si troverà il modo di risolvere gran parte, colle forze locali, il problema della beneficenza romana.

E, per esempio, quanto alle spese d'amministrazione, che possono utilmente cessare: ho detto nella relazione, che, quando s'avverte questo fondo mediante la consegna agli enti che ne devono godere, del capitale che viene a realizzare, le spese d'amministrazione devono cessare e sarà un maggior profitto che andrà a vantaggio della beneficenza di Roma. Così fui io il primo a sollevare a questa Camera la questione della spesa per il quadrilatero di San Paolo; e così pure convengo ad altri apprezzamenti che egli ha manifestato.

E con ciò mi pare di avere risposto all'onorevole Bonacci.

L'onorevole Mercanti, a nome anche dell'onorevole Celli, ha svolto un ordine del giorno, nel quale si esprime il voto che il servizio sanitario degli ospedali venga uniformato.

Noi nel trattare questo tema ci siamo occupati soprattutto della questione finanziaria c'è poi tutta la parte tecnica; per la quale veramente ci vorrebbe un disegno di legge speciale, perchè, se volessimo affrontare questo problema sotto tutti i suoi aspetti, certamente correremmo il rischio di una soluzione troppo affrettata.

Però, poichè l'ordine del giorno dell'onorevole Celli si risolve in una raccomandazione, e poichè i concetti, ai quali questa raccomandazione s'informa, sono plausi

se il Governo non ha difficoltà d'accettarlo, la Commissione non ha nulla da eccepire in contrario.

Ora, rispondendo all'onorevole Barzilai, ed implicitamente anche all'onorevole Bonacci, per le confraternite di Sant'Ivo e dei Farmacisti, che avrebbero a loro avviso condizioni speciali per meritare di essere conservate, farò loro rilevare che per queste confraternite pende causa davanti ai tribunali, e noi dichiariamo nella legge che la causa pendente davanti ai tribunali deve avere il suo pieno svolgimento. Così quelli che hanno diritti li faranno valere, e, se realmente sono fondati, il magistrato li riconoscerà.

Quanto alla questione delle confraternite nazionali, che è stata anche sollevata, è verissimo quello, che è stato affermato, che queste confraternite in origine avevano precisamente lo scopo di provvedere al mantenimento negli ospedali dei cittadini delle regioni, dalle quali provenivano le loro rendite.

Una voce. In parte.

Tittoni, relatore. Appunto; sarà anche in parte; ma oggi è talmente limitata questa parte, che non ne rimane che pochissimo.

La Commissione non ha creduto di toccare questo tasto delicatissimo; ma, se il Governo penserà a studiare la condizione di queste confraternite, richiamandole al concetto informativo della loro istituzione, farà opera provvida.

Anzi, quando i fondi di quelle confraternite potessero essere destinati al mantenimento dei cittadini di quelle Provincie negli ospedali, allora verrebbe certo a diminuire la importanza e la necessità dell'altra proposta, che è stata fatta, quanto alle spese di ospedalità per l'ospedale di Santo Spirito.

All'onorevole Santini, che ha fatto diverse osservazioni sugli articoli, mi pare più opportuno rispondere nella discussione degli articoli stessi.

All'onorevole Stelluti-Scala, che vorrebbe che la disposizione riguardante le spese di ospedalità fosse estesa a tutto il Regno, dichiaro che non avrei alcuna difficoltà di accettare la sua idea. Non sono io che devo dichiarare che il provvedimento sarebbe utile ed opportuno; l'ha dichiarato la Camera con un solenne ordine del giorno.

È una questione che, secondo il voto della Camera, avrebbe già dovuto essere regolata;

se, intanto, si vuole affrettarne la soluzione estendendo le nostre proposte a tutto il Regno, non ho obiezioni da fare.

Non credo di dover seguire l'onorevole Stelluti-Scala nella discussione che ha fatto circa la opportunità delle doti come forma di beneficenza.

Avrei da fare grandissime riserve, perchè ritengo che quella sia una delle forme di beneficenza meno opportune, per le ragioni che tanti economisti hanno svolte, e che io non devo ripetere, perchè non devo far qui una conferenza, ma soltanto, come relatore, sostenere la legge.

Dirò solo che, secondo il concetto moderno dei fini sociali della beneficenza, io, quando fossi posto nel bivio, riterrei preferibile mantenere le doti per monacazioni, le quali socialmente presentano minori inconvenienti delle doti maritali... (*Interruzione dell'onorevole Stelluti-Scala*).

Presidente. Prego di non interrompere.

Tittoni, relatore. Esprimo un concetto mio personale.

In questo modo credo di aver risposto alle principali obiezioni fatte alla legge.

Del resto, poichè, salvo quella dell'onorevole Mazza, a cui ho risposto in principio, le altre, più che obiezioni di ordine generale, sono censure delle disposizioni speciali della legge stessa, se gli oratori che le hanno espresse le tradurranno in emendamenti o in opposizioni ai singoli articoli, chiederò ancora alla Camera qualche minuto di attenzione, per rispondere brevemente alle nuove obiezioni, che fossero fatte, o alla conferma di quelle, che sono già state enunciate. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Risponderò brevemente ai vari oratori, limitando però il mio dire alla trattazione di due argomenti: spiegherò, cioè, in primo luogo, quale sia l'indole e lo scopo di questo disegno di legge; ed in secondo luogo quale debba essere preferito dalla Camera fra i tre disegni di legge sottoposti al suo esame.

Il primo argomento mi dà occasione di rispondere agli onorevoli Mazza e Stelluti, i quali si sono dichiarati assolutamente contrari al disegno di legge.

Secondo me, il loro modo di vedere si basa su di un equivoco, o, a meglio dire, su

di una intelligenza non esatta, a mio avviso, dell'articolo 11 della legge del 1890, il quale non ha mai avuto il significato di addossare al Governo le spese per la beneficenza di Roma. Si potrà dire che quell'articolo era fondato su errori di fatto, che purtroppo hanno avuto pel tesoro dello Stato una conseguenza di 10 o 12 milioni di carico, come risulta dai passati bilanci; ma non mai si è pensato con quell'articolo di addossare al Governo la spesa per la beneficenza di Roma.

Con quell'articolo, indemniati i beni delle confraternite (frase che ha dato luogo a larghe discussioni, in parte inani, perchè non si poté riuscire a determinare il significato esatto di quell'infelice espressione usata dalla legge) si è creduto di poter non solo provvedere alla beneficenza di Roma, ma di avere anche un avanzo da dare alla Congregazione di carità per estendere la propria azione.

Ora, tutte queste previsioni si sono mostrate infondate; tutto si risolse in una bolla di sapone; ed alle conseguenze di quegli errori dobbiamo oggi provvedere. Per cui noi ora non facciamo una legge per provvedere alla beneficenza di Roma, ma una legge per rendere attuabile quella del 1890.

E non è questo un tentativo nuovo, perchè già dai Ministeri succedutisi dal 1890 in poi si è tentato di risolvere questo problema.

Un disegno di legge presentato dal primo Gabinetto Di Rudini, seguendo la via preferita dall'onorevole Bonacci, sperava di raggiungere i fini voluti dalla legge del 1890.

Ma il disegno di legge cadde come tutti i successivi; i quali, però, avevano tutti questo speciale carattere: di far bastare i beni delle confraternite di Roma alla beneficenza di Roma. Il disegno di legge d'oggi, invece, muove da un altro concetto; è il primo, il solo che, da un lato, stabilisca un onere perpetuo a carico del bilancio dello Stato di lire 500,000 per la beneficenza di Roma, e, dall'altro lato, assuma un onere temporaneo di 900,000 lire, pure a carico dello Stato, che si suppone e si spera sarà, col tempo, effettivamente rimborsato dal fondo di religione e beneficenza.

Dunque, non è soltanto una legge, che vuole applicare l'articolo 11 della legge del 1890, ma è invece una legge, che impone allo Stato un sacrificio per risolvere questa grave questione; non potendosi ammettere che la beneficenza della capitale debba rimanere so-

spesa, come era prima, vivendo di elemosina a carico del bilancio dello Stato, e riconoscendosi debitrice di somme, che non sarà mai in grado di pagare.

Dunque il concetto della legge è giusto, è equo, legale ed altamente politico; e la questione sta nel vedere quale sia da preferirsi fra i tre disegni che la Camera ha in esame.

Io non dirò una parola per sostenere l'articolo di legge (che l'onorevole Bonacci chiamò turco) che il Governo ha proposto. Esso era basato su un concetto giuridico e sul portato dell'esperienza. Il concetto giuridico era questo: che la indemaniazione, secondo la legge del 1890, fosse avvenuta *ope legis* per tutte quelle istituzioni che avevano il nome di confraternite, confraterie, ecc., e che quindi questa legge non dovesse far altro che togliere di mezzo le difficoltà, che si erano opposte alla sua attuazione.

L'esperienza poi ha dimostrato che non vi fu una confraternita od altra associazione simile che o davanti al Consiglio di Stato, o davanti all'autorità giudiziaria, non abbia opposto di essere esente dall'applicazione di quella legge. Ed anzi vi fu una grande incertezza di procedimento; perchè una parte dei ricorrenti si rivolse al Consiglio di Stato altri ricorsero ai tribunali: ma ai ricorsi presentati al Consiglio di Stato, o per parte del Governo, o per parte degli stessi ricorrenti venne opposta l'eccezione di incompetenza, e sotto altra forma vennero quindi rimessi all'autorità giudiziaria; cosicchè di una quantità di liti iniziate solo pochissime hanno potuto essere condotte a compimento: forse due o tre soltanto. Le altre sono rimaste so spese per incertezza di procedimento, o per incertezza della competenza, o per difficoltà del punto di diritto da risolvere. Giacchè è precisamente il punto di diritto da decidere che presenta grandissime difficoltà.

È d'uopo ricordare, infatti, che negli Stati Pontifici, specialmente in questa capitale, non vi era istituzione di qualsiasi natura, che avesse anche scopi sociali, la quale non rivestisse un carattere religioso. Quindi è molto naturale che ogni istituzione avente nome di confraternita o confrateria possa allegare un scopo sociale qualunque, fosse anche quello puro e semplice di doti per monacazione o per matrimonio, fosse anche di semplice elemosina.

Di qui è nato che ciascuna di queste isti-

tuzioni ha domandato di essere esonerata dall'indemniamento, perchè, pur avendo il nome di confraternita, pretendeva di essere essenzialmente una istituzione civile o sociale.

Davanti a queste difficoltà, parve al Governo che non vi fosse altro mezzo se non che quello di tagliare il nodo gordiano col dichiarare legale la presa di possesso, e quindi giuridicamente trasformate queste istituzioni, per effetto di legge, in istituzioni di beneficenza. Giacchè è d'uopo ricordare (e lo ricorderà specialmente l'amico Bonacci) che, tolto di mezzo ogni concetto di confisca o d'indemniamento, la realtà della cosa è questa, che si adoperano tali istituzioni religiose, civili e sociali, se pur volete, per altri scopi civili e sociali, non religiosi, ma di beneficenza.

Se quindi, per non so quale inesattezza di concetto e di forma, si è chiamata indemniamento quella voluta dalla legge del 1890, in realtà non fu che una trasformazione, fatta dalla legge, di certe istituzioni che avevano, solo o misto, uno scopo di beneficenza. Ora in questo concetto siamo tutti d'accordo: il disegno ministeriale, il disegno della Commissione è lo stesso disegno dell'onorevole Bonacci. La differenza quindi non consiste che nei mezzi e nella forma: il Governo proponeva la via più semplice e più sicura; la Commissione, presa da qualche scrupolo per le cause pendenti, non vuole che sia mutato il giudice a chi l'aveva invocato.

Invece l'amico Bonacci, elevandosi in più spirabil aere (lo confesso), nell'aere del puro diritto, è andato al di là del punto dove noi e la Commissione volevamo andare.

E per vero, col disegno del Governo si accetta, e si dà carattere giuridico ad uno stato di fatto e di diritto derivato dalla presa di possesso, in esecuzione della legge del 1890; con quello della Commissione si muove dallo stesso concetto, ma si disciplina il modo di ricorrere per far valere i proprii diritti, e si fa una distinzione: per coloro che hanno iniziato un giudizio, si permette che lo continuino; per quelli che non l'hanno iniziato, si stabilisce una forma speciale di procedimento per ottenere giustizia.

Onorevole Bonacci, vuole che s'invochi un principio di diritto per sostenere questo sistema? Io lo acconto subito.

Secondo il disegno di legge della Com-

missione, si distingue fra chi ha già iniziato la rivendicazione del proprio diritto e chi non l'ha iniziata ancora: ai primi si mantiene il giudice ed il procedimento prescelto: a questi ultimi (in forza di un noto principio di diritto transitorio) si assegna un giudice ed un procedimento, che si crede più semplice e che, senza menomare la facoltà di far valere le proprie ragioni, facilita però enormemente l'applicazione della legge.

Questo è il vero concetto da cui parte il disegno della Commissione. Ed io l'accetto senza rinunciare però al principio, sul quale era stabilito il disegno di legge del Governo.

L'onorevole Bonacci propone di riprendere completamente in esame tutta la questione, e crede di cambiare la cosa, perchè cambia una parola.

Egli crede, togliendo via la parola *indemniamento* e sostituendovi quella di *trasformato*, di cambiare la realtà delle cose, la quale si riassume sempre nell'identico fatto, che si prendono i beni delle confraternite per darli alle congregazioni di carità.

Dunque la cosa è la stessa; la forma è diversa; ma la forma proposta dall'onorevole Bonacci ci porta molto più in là del punto al quale noi vogliamo arrivare. Perchè, con la sua proposta è vero che, formalmente parlando, si lascia aperta la via ad sperimentare il diritto avanti i tribunali, ma è vero altresì che si ritorna perfino su quelle questioni, le quali al giorno d'oggi si crede che possano essere tutelate dalla cosa giudicata; perchè, con questa legge, che è una legge nuova, si potrebbe, per esempio, riprendere la causa dei Catecumeni e la causa della Divina Pietà e portarle di nuovo davanti ai tribunali per ottenere una dichiarazione di trasformazione.

Dunque io prego l'onorevole Bonacci di accontentarsi del meno purchè abbia un risultato sicuro; e il più sicuro risultato si ha col disegno di legge della Commissione. Lo esorto quindi a non volerci far approvare la sua proposta, perchè dichiaro che, se fosse accettata, il Governo si troverebbe in un grave imbarazzo. Solo, quando fosse respinto il disegno di legge della Commissione, noi potremmo accettare quello dell'onorevole Bonacci.

Bonacci. Accettatelo subito, fareste meglio.

Costa, ministro guardasigilli. No, onorevole Bonacci: io non posso in modo assoluto re-

spingere il suo disegno; ma preferisco il disegno di legge della Commissione, perchè ha il vantaggio di non rimettere in discussione tutto quello che già è stato discusso, e di avere una base sicura, sulla quale la legge potrebbe trovare la propria applicazione.

Perciò prego l'onorevole Bonacci di non insistere nella sua proposta, e prego la Camera di preferire il disegno di legge della Commissione.

Presidente. L'onorevole Stelluti-Scala ha chiesto di parlare per fatto personale. Lo indichi.

Stelluti-Scala. L'onorevole Barzilai, quando parlò su questo disegno di legge, l'11 luglio passato, si rivolse a me a proposito delle confraternite così dette nazionali, e disse che la beneficenza di Roma aveva trovato gravi ostacoli nella deputazione delle Province interessate per la loro opposizione alla conversione dei fondi delle dette confraternite a pro della beneficenza di Roma.

Ora io debbo dire che ciò non è assolutamente vero; perchè se io ed altri abbiamo cercato di proteggere siffatte istituzioni di beneficenza, lo abbiamo fatto esclusivamente perchè le medesime hanno tutto il diritto e tutte le buone ragioni di esistere in vantaggio esclusivo delle relative popolazioni. Non c'è ragione perchè i cittadini, per esempio, delle Marche, dell'Umbria o della Toscana abbiano a vedere indemaniati i fondi destinati alla loro beneficenza solo perchè un ladro ha portato via una parte del patrimonio di Santo Spirito; non c'è ragione che i lasciati fatti per la istruzione, per le doti, pei soccorsi dei Bresciani, dei Bergamaschi, ecc., debbano essere regalati agli asili infantili, agli orfanotrofi, agli ospedali, per sollevarne dal peso il comune di Roma...

Presidente. Mi pare che così sia esaurito il fatto personale.

Stelluti-Scala. È una questione delicata; io debbo rettificare molte cose che sono state qui affermate con poca precisione.

Presidente. Sarà questione delicata, ma non è più fatto personale.

Stelluti-Scala. Se l'onorevole Barzilai propugna la concentrazione delle opere ospitaliere possedute dalle confraternite nazionali, nel senso che debbano esserne i redditi riuniti, anche per economia di amministrazione alla Congregazione di carità, sempre che siano rispettati gli attuali diritti e quei cittadini per

i quali furono istituite, egli troverà forse in me un valido aiuto. Avverta però che questi lasciati ospitalieri sono pochi e di poca importanza.

Ma non è giusto che sia cambiata la destinazione delle Opere pie, cominciando da quelle dotali, che ricevono da questa legge il primo esempio di una trasformazione legislativa contraria alla stessa legge del 1890, con gravissimo danno delle persone a beneficio delle quali le dette Opere pie erano state istituite.

Presidente. Ma questo non è più fatto personale. Parlerà su ciò all'articolo corrispondente. Il fatto personale è esaurito.

Stelluti-Scala. Sta bene. Parlerò poi.

Presidente. Onorevole Bonacci, Ella ha chiesto di parlare?

Bonacci. Vorrei dire due sole parole, perchè l'onorevole guardasigilli mi ha invitato a ritirare la mia proposta ed ha citato un precedente che potrebbe dar luogo ad un fatto personale. Se l'onorevole presidente me lo permettesse, esaurirei questo fatto personale con poche parole.

Presidente. Parli per fatto personale.

Bonacci. Per quanto desideroso di aderire ad un invito così cortese, come quello che mi ha testè rivolto l'onorevole guardasigilli, in coscienza non posso.

Se l'onorevole guardasigilli avesse avuto qualche buon argomento per sostenere la sua proposta, lo avrebbe esposto.

Egli ha osservato che il legislatore ha la mano libera quando non incontra l'ostacolo del diritto quesito, ed ha preteso con ciò giustificare la trasformazione dell'azione giudiziale non ancora esercitata, in semplice reclamo amministrativo.

Ma chi può negare che sia un diritto quesito l'azione giudiziale garantita dalla legge, sebbene non ancora esercitata, e che leda il diritto quesito la legge che sopprime o converte in un reclamo irrisorio (è la stessa cosa) l'azione giudiziale?

Presidente. Onorevole Bonacci, il fatto personale...

Bonacci. Sto per dirlo adesso.

Presidente. Avrebbe fatto meglio a dirlo prima. (*Si ride*).

Bonacci. La mia proposta darebbe risultati migliori di quelli che dà la proposta del Governo, e rimetterebbe in questione anche

ello che è sottratto alla indemanazione la cosa giudicata: lo disse l'onorevole guardasigilli, e soggiunse: allora io rimetterò questione anche la esistenza della Pia Casa catecumeni. Ora qui c'è il fatto personale.

La causa della Pia Casa dei catecumeni o difesa io davanti al Consiglio di Stato, l'ho vinta.

Ora io dichiaro francamente all'onorevole guardasigilli che, se questa legge facesse perire nuovamente la Pia Casa dei catecumeni, a me ne importerebbe niente. Qui mi occupo di pubblico interesse e non d'interessi privati. Dico poi che la Pia Casa dei catecumeni è un istituto religioso, che non ha da far niente con le confraternite nè con le Opere pie, e che è sotto l'egida della legge del 19 giugno 1873.

L'onorevole guardasigilli ha detto che io mi occupo più della forma che non della sostanza delle cose. Se forma è quella, della quale io mi occupo, onorevole guardasigilli, questa ha tale un valore sostanziale, che io non ne conosco altro più elevato.

Presidente. Non è più fatto personale, questione onorevole Bonacci.

Bonacci. Non volendo prolungare questa discussione, concludo dichiarando che rengo la proposta dell'altra parte della Commissione; proposta che, a mio avviso, è anche più irrazionale e più informe di quella del governo.

Tittoni, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Tittoni, relatore. Non per rientrare nella discussione, ma perchè la Camera abbia dritti a sè esattamente la proposta che vota, farò che enunciare la proposta della Commissione e quella dell'onorevole Bonacci. La proposta della Commissione, accettata dal Governo, è questa: tutte le confraternite ecclesiastiche, i cui beni, in cui è stato violato il possesso dei loro beni, hanno iniziata azione davanti all'autorità giudiziaria, continueranno davanti a quella sede a far valere le loro ragioni. A quelle, che in tutto questo tempo non si sono fatte vive, non si dà nessun diritto...

Bonacci. Come? non si toglie nessun diritto?

Tittoni, relatore. Perdoni, mi lasci parlare. Queste si lascia il diritto di ricorso al

Consiglio di Stato. Questa è la differenza. Che cosa fa l'onorevole Bonacci? Alla giurisdizione del Consiglio di Stato e a quella dell'autorità giudiziaria, che noi vogliamo ugualmente mantenuta, sostituisce una Commissione di senatori e di deputati nominati dai presidenti del Senato e della Camera.

Bonacci. Chiedo di parlare! Ella travisa il mio concetto!

Presidente. Parlerà a suo tempo. Intanto non interrompa.

Tittoni, relatore. Del resto il nostro presidente leggerà a suo tempo gli articoli; e i nostri colleghi li giudicheranno senza aver bisogno degli apprezzamenti nostri. Dalla semplice lettura degli articoli io sono certo che comprenderanno il valore e la portata delle nostre proposte.

Presidente. L'onorevole Bonacci ha chiesto di parlare per fatto personale.

Costa, ministro guardasigilli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Costa, ministro guardasigilli. Io vorrei togliere di mezzo la ragione del fatto personale; ed è per questo che ho domandato di parlare.

Desidererei che sulla affermazione fatta così recisamente dall'onorevole relatore, che non c'è azione giudiziaria per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 11, non si facesse nessuna dichiarazione. Quello che il relatore ha detto è forse troppo assoluto: quando saremo all'articolo vedremo quale ne sia la portata. Ma intanto è certo, secondo me, che l'onorevole Bonacci non ha inteso di negare il ricorso ai tribunali per quanto riguarda l'applicazione della legge. Dopo queste osservazioni credo che l'onorevole Bonacci non avrà più ragione di parlare per fatto personale.

Presidente. Onorevole Bonacci, desidera parlare per fatto personale?

Bonacci. Non faccio altro che confermare quello che ha detto l'onorevole guardasigilli, vale a dire che nella mia proposta non c'è ombra di soppressione d'azione giudiziale. Secondo la mia proposta chiunque abbia o creda di avere un diritto civile, è padrone di spiegare l'azione davanti l'autorità giudiziaria, laddove il progetto dell'altra parte della Commissione sopprime formalmente l'azione giudiziale.

Tittoni, *relatore*. Non la sopprime.

Bonacci. (*Con forza*). La sopprime formalmente!

Tittoni, *relatore*. Ma questa è una violenza di linguaggio, alla quale non sono abituato!

Presidente. Gli onorevoli Celli e Mercanti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a riordinare e unificare il servizio dell'assistenza sanitaria in Roma. »

È presente l'onorevole Celli?

(*Non è presente*).

È presente l'onorevole Mercanti?

(*Non è presente*).

Allora quest'ordine del giorno si intende ritirato.

Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli.

Debbo avvertire la Camera che per gli articoli 3, 4, 5, 7, 13 e 15, il Ministero, d'accordo con la Commissione, propone un nuovo testo che è stato distribuito.

Art. 1.

Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni romane o qualunque altro ente dei cui beni il Demanio ha preso possesso o notificato la presa di possesso, in esecuzione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, ancorchè la presa di possesso sia stata sospesa o il possesso dismesso, e per le quali al 18 giugno 1896, data della presentazione di questa legge, non penda giudizio di merito innanzi ai tribunali ordinari o alla IV Sezione del Consiglio di Stato, quando credano di aver diritto di contrastare la presa di possesso od opporsi per qualsiasi ragione all'applicazione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, numero 6980, potranno farlo esclusivamente in via amministrativa, chiedendo al Governo del Re di conservare in tutto o in parte i loro beni.

La domanda al Governo del Re dovrà essere presentata entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Il Governo del Re provvederà in sede amministrativa, e contro il suo provvedimento sarà ammesso ricorso straordinario al Re, udite il Consiglio di Stato a termini dell'ar-

ticolo 12 della legge n. 4. coordinata in tutto unico con Regio Decreto 2 giugno 1896, n. 6166, serie 3ª.

Contro tale decisione non è ammesso alcun reclamo neppure davanti l'autorità giudiziaria.

I giudizi di merito, che a tutto il 18 giugno 1896 si trovavano pendenti davanti ai tribunali ordinari o davanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato, seguiranno il loro corso.

A questo articolo della Commissione si oppongono i seguenti quattro articoli di minoranza della Commissione stessa.

Se ne dia lettura.

Borgatta, *segretario*, legge:

Art. 1.

I beni delle istituzioni ed associazioni di confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni, o qualunque altro titolo analogo, hanno scopo di religione e di culto, ancorchè congiunto ad altro scopo civile o sociale, ed i beni appartenenti ad altri enti ed amministrati da istituti anzidetti, in virtù della presente legge sono trasformati e concentrati nella Congregazione di carità di Roma per essere destinati agli scopi di cui nell'articolo (ora 4) della presente legge.

Art. 2.

Il Governo del Re, sentito il parere di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati, nominati rispettivamente presidente del Senato e dal presidente della Camera dei deputati, con decreto, che sarà emanato entro tre mesi dal giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, determinerà le istituzioni e le pie fondazioni, dovranno essere eccettuate dalla disposizione dell'articolo precedente, a termini dell'articolo 60 della legge 17 luglio 1890, n. 6 (serie 3ª).

Art. 3.

I beni delle istituzioni, associazioni, altri enti, di cui nell'articolo 1 della presente legge, già indemanati in forza dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e che siano attualmente in possesso del Demanio o della Congregazione di carità di Roma sono definitivamente assegnati alla medesima Congregazione di carità per gli scopi di cui nell'articolo 8 (ora 4) della presente legge.

Art. 4.

I beni assegnati alla Congregazione di carità di Roma in virtù della presente legge, vengono trasferiti alla medesima Congregazione di carità liberi da ogni onere o peso, e nettati i seguenti:

a) quelli inerenti ai beni e le passività patrimoniali legalmente contratte dalle precedenti Amministrazioni con atto pubblico o con scrittura privata, avente i requisiti di cui all'articolo 1327 del Codice civile, alla data in cui entrò in vigore la citata legge del 20 luglio 1890, rispetto ai beni di cui all'articolo 3 della presente legge, alla data in cui entrerà in vigore la presente legge, e netto agli altri beni;

b) le pensioni legalmente concesse e giuridicamente dovute dalle istituzioni e dagli enti contemplati nella presente legge, alla data in cui entrò in vigore la citata legge del 20 luglio 1890, rispetto ai beni di cui all'articolo 3 della presente legge, alla data in cui entrerà in vigore la presente legge, e netto agli altri beni;

c) le doti legalmente concesse e non ancora pagate dalle istituzioni e dagli enti contemplati nella presente legge, in relazione al disposto dell'articolo 12 della presente legge.

Tutti gli altri articoli 2 e seguenti rimangono come nel progetto, salvo il coordinamento.

Presidente. Sull'articolo 1 ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

Santini. Dirò brevissime parole.

Poichè io tendo, come a scopo precipuo, a garantire il meglio possibile il fabbisogno della Congregazione di carità di Roma, che non è neppure garantito dalla relazione della Commissione, mi sorridevano assai più le idee espresse dall'onorevole Bonacci, che non quelle della Commissione, pur di gran lunga migliori e idee espresse nel disegno ministeriale.

L'onorevole guardasigilli ha detto che tutte le confraternite hanno carattere religioso.

Io, se lo permetta, debbo dichiarare non di aver le sue informazioni.

Per citare, tra i tanti, un sol fatto, il Collegio farmaceutico di Roma l'anno scorso fu trasformato alla stregua di una confraternita, e non una vera prepotenza per parte del Demanio. Quel Collegio non aveva che una pic-

cola cappella annessa al proprio Istituto, com'era obbligo sotto il Governo Pontificio; ebbene, appunto per ciò, fu trattato come una confraternita; tanto che il Demanio mandò a scassinare, a sfondarne le porte dalla forza pubblica, per impadronirsi dei valori, che il Collegio, con giustificata preveggenza, aveva depresso nelle mani dell'autorità giudiziaria.

Vede dunque l'onorevole guardasigilli che molte di queste confraternite hanno un carattere non religioso, ma di vero e proprio mutuo soccorso.

Mi pare che l'onorevole Tittoni abbia detto che mi avrebbe risposto negli articoli. Sta bene. Ma io non posso lasciare inosservata una sua frase, giacchè non condivido il timore, che lo preoccupa, cioè che un miglioramento ulteriore di questa legge possa creare conflitti fra gl'interessi di Roma e quelli delle Province. Io ho così profonda fede nell'amore delle città sorelle per Roma, che non condivido affatto il timore dell'onorevole Tittoni; e perciò prego tutti i colleghi, anche delle altre Province, di volersi con noi metter d'accordo nel fine di poter migliorare questa legge. *(Bravo!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Facendo seguito alle idee accennate ora dall'onorevole Santini, osservo da parte mia che in mezza Italia, che in quasi tutto il Mezzogiorno d'Italia, tutte le nostre Opere pie sono costituite sotto il nome o la forma di confraternite. Fu un grave danno per la legislazione nostra il non tener conto sufficiente di questo fatto. Ma ciò non significa che un ente, sol perchè ha scopo maggiore o minore di culto, possa rimanere esonerato in qualsiasi maniera dai suoi doveri verso la pubblica beneficenza. E qui io attendo sempre di conoscere il pensiero dell'onorevole guardasigilli circa quanto rilevai nella discussione generale di questa legge, nella seduta antimeridiana dell'11 luglio; e cioè se per la legge del 20 luglio 1890 prima, ed ora col presente disegno, si vogliano e si intendano pure trasformate le fondazioni ed i lasciti di beneficenza annessi alle confraternite, di cui i beni sono stati incamerati o saranno incamerati allo Stato. Poichè questa è questione importantissima e per le sue conseguenze giuridiche e per il precedente che ne verrebbe nella nostra legislazione.

Evidentemente lo spirito della legge del 20 luglio 1890 non è stato quello di trasformare in scopi o in enti di beneficenza, fondazioni o lasciti già alla beneficenza destinati. Se i beni, i redditi, o comunque gli oneri dei lasciti e delle fondazioni annesse alle confraternite, fossero trasformati insieme alle medesime, come indistintamente accenna l'articolo 11 della prima legge, e come dalla legge presente non è punto chiarito, allora si verrà a stabilire *a priori* una trasformazione collettiva di tutte le opere di beneficenza, anche quando siano di natura e di carattere tale, che per la legge stessa del 17 luglio 1890 non ne sia consentita la trasformazione.

Questo punto giuridico bisogna meglio definirlo; è una necessità; poichè in pratica chi si occupa di questi argomenti ne vede subito le conseguenze prossime e remote.

V'ha, ad esempio, un lascito per baliatico annesso ad una confraternita indemaniata. Deve questo essere parimenti indemaniato, e quindi trasformato, magari al fine di sopprimere alla spesa, ad esempio, delle pensioni dei reduci dalle patrie battaglie, che sono comprese tra gli oneri della beneficenza del comune di Roma?

Ciò conduce ad una vera offesa al rispetto fondamentale delle pubbliche fondazioni, al rispetto sempre dovuto alle tavole testamentarie; e tanto meno ciò si deve consentire quando rimane pur vivo e necessario lo scopo, il bisogno, la qualità della beneficenza, verso la quale si è indirizzato il lascito, il beneficio.

La beneficenza, onorevole ministro, è ciò che, tra i fiori, è la sensitiva. Non bisogna disturbarla.

Se noi con tanta disinvoltura offendiamo la volontà dei testatori, di quei benemeriti che intesero a questa o a quella tassativa forma di beneficenza, faremo presto affievolire in Italia ciò che è una sua fortuna singolare, ciò che finora è stata una caratteristica tendenza di un individualismo così bene sposato al collettivismo, col provvedere alle classi bisognose o derelitte; e raccoglieremo il frutto di inaridire le sane e sante sorgenti dei rimedi a tante necessità e a tante miserie.

A ciò bisogna riflettere seriamente, perchè il trasformare la destinazione dei lasciti, il violare le tavole di fondazione, lo snaturare

la sacra volontà dei testatori, e per uno scopo fiscale (perchè, checchè lo scopo di questa legge è terribilmente fiscale) tutto ciò ci condurrà a conseguimenti calcolabili.

Attendo una parola rassicurante, revole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Costa, ministro di grazia e giustizia. di non aver risposto subito all'onorevole Stelluti, quando domandò se colla trasformazione ordinata da questa legge si vengano trasformati gli enti e quelli che ora sono trasformati. L'onorevole Stelluti, provetto giurista, non ignorava che questa questione è stata già risolta dalla giurisprudenza, con una distinzione: se il lascito è fatto *cum onere* all'istituzione, esso segue la sorte della istituzione, rimanendo l'onore; se invece il lascito costituisce un ente a sè, e l'ente non ne era che l'amministratore, questo ente non va soggetto all'applicazione della legge. Questo è un concetto accettato dalla giurisprudenza, e sul quale non può esser dubbio, di fronte al modo com'è il disegno in discussione.

Stelluti-Scala. E per le doti?

Costa, ministro di grazia e giustizia. disposizione speciale per le doti si può addurre un argomento *a contrariis* che, appunto perchè si provvede solo per le doti, per il resto valgono quindi i principii del diritto comune. D'altronde l'onorevole Stelluti-Scala, mi pare che nel suo ragionamento egli sia andato un po' fuori della tesi che intendeva di dimostrare, sono con lui nel ritenere che debbano essere mantenute tutte quelle istituzioni potendo anche presentemente arrecare un danno alla società, non debbono essere stratte dal loro fine. Ma ciò che egli dice del rispetto, del culto, verso le tavole di fondazione (che, giusta le sue parole, dovrebbe essere menomato) contraddice ciò che ha detto, al principio della trasformazione, ormai accettato nella nostra legislazione.

S'intende però che questa trasformazione deve essere compiuta con quelle cautele che quali assicurino che non sia tra i costumi e ai bisogni moderni. Cr

e, tanto in diritto, quanto in fatto, l'onorevole Stelluti-Scala possa essere soddisfatto.

Presidente. Onorevole Bonacci, Ella mane il suo controprogetto come emendamento all'articolo 1?

Bonacci. Lo mantengo.

Tittoni, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tittoni, relatore. Una semplice dichiarazione risposta all'onorevole Santini. Io non ho fatto che sarebbero nati conflitti fra deputi romani e deputati delle altre città. Nel mio un siffatto timore non poteva reggere affatto, tanto più che io ho sostenuto disegno di legge ritenendolo utile così all'interesse generale dello Stato come all'interesse speciale della città di Roma.

Dice l'onorevole Santini che possono proporsi emendamenti per migliorare la legge. Per parte mia quando siano presentati in forma concreta, e siano veramente opportuni, non avrò difficoltà di accettarli.

Presidente. Verremo dunque ai voti.

Poichè l'onorevole Bonacci insiste, metto partito l'articolo primo del suo controprogetto, il quale si contrappone all'articolo primo del disegno di legge ministeriale.

(Non è approvato).

Domando all'onorevole Bonacci se mantenga gli altri articoli del controprogetto.

Bonacci. Essendo stato respinto l'articolo 1, tiro gli altri.

Presidente. Essendo ritirati gli altri articoli, pongo a partito l'articolo 1 proposto alla Commissione e accettato dal Governo, il cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni od altro ente dichiarate esenti e dall'autorità giudiziaria che dal Governo del Re in via amministrativa, potranno essere trasformate per Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, secondo i principi stabiliti negli articoli 70, 90 e 91 della legge 17 luglio 1890.

(È approvato).

Art. 3.

I beni delle confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni od altro ente, si inten-

dono trasferiti direttamente in proprietà della Congregazione di carità liberi da ogni onere o peso, eccettuati i seguenti:

a) quelli inerenti ai beni e le passività patrimoniali legalmente contratte, alla data in cui la legge del 20 luglio 1890 andò in vigore, dalle precedenti amministrazioni con atto pubblico o con scrittura privata avente i requisiti di cui all'articolo 1327 del codice civile;

b) le pensioni legalmente concesse e giuridicamente dovute dagli enti suddetti alla data in cui la legge del 20 luglio 1890 andò in vigore;

c) le doti legalmente concesse e non ancora pagate dagli enti suddetti, tenuto presente il disposto dell'articolo 9 della presente legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. A proposito dell'ultimo comma che si riferisce e richiama a quanto è stabilito dall'articolo 9, mi pare che dovrebbe badarsi bene alla precisione del richiamo. A modo mio di vedere non c'entra per nulla l'articolo 9; lo avverta il relatore.

Presidente. Onorevole relatore...

Tittoni, relatore. L'ultimo inciso può essere tolto perchè superfluo. Basta dire:

c) le doti legalmente concesse e non ancora pagate dagli enti suddetti.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Accetto.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 3, del quale è stata data lettura, sopprimendo le ultime parole: « tenuto presente il disposto dell'articolo 9 della legge. »

(È approvato).

Art. 4.

Alla Congregazione di carità di Roma è assegnata una annualità di lire 100,000 sul bilancio del Fondo speciale di religione e beneficenza della città di Roma, oltre quella di lire 80,000 che attualmente percepisce.

Detto Fondo è definitivamente esonerato dall'assegno per la ricostruzione della basilica di San Paolo che passa a carico del bilancio della pubblica istruzione.

Santini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Santini. Mi preme di fare una semplice osservazione in favore della legge.

Risulta dalla relazione che la beneficenza di Roma ha pagato per ventisei anni 80 mila

lire annue per la Basilica di San Paolo. Si vede dunque chiaramente come la beneficenza di Roma sia stata oberata da obblighi non propri ed estranei alle opere di beneficenza. Quindi spero che, tenendo calcolo di questo fatto, la Camera modificherà la legge, nel senso di renderla meno dannosa alla beneficenza romana.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Ove le rendite degli Enti di cui all'articolo 1 calcolate al momento della consegna alla Congregazione di carità, non ascendano ad annue lire 600,000, il tesoro dello Stato corrisponderà la differenza alla Congregazione stessa non oltre però la cifra massima di 300,000 lire all'anno. Le somme che saranno annualmente disponibili nel bilancio del Fondo speciale di religione e beneficenza della città di Roma, dopo che siano state soddisfatte le spese ordinarie e straordinarie e dopo che il Consiglio d'amministrazione abbia provveduto alle erogazioni di suo istituto, e salvo il disposto del precedente articolo 4, dovranno gradualmente essere versate alla Congregazione di carità per rilevare il tesoro dello Stato dall'obbligo di cui al presente articolo.

(È approvato).

Art. 6.

Sono esclusi dalla assegnazione alla Congregazione di carità gli edifici che alla data della presentazione di questa legge trovansi destinati al servizio del culto e finchè venga loro conservata questa destinazione. Venendo a cessare tale destinazione, anche detti edifici si intendono devoluti alla Congregazione di carità per gli scopi stabiliti dall'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 e dalla presente.

L'ente, al quale tali edifici sono lasciati per il servizio del culto è tenuto a soddisfare le tasse e i pesi che vi sono inerenti. Qualora non vi provveda e sia promosso giudizio di espropriazione, si farà luogo senz'altro alla devoluzione come sopra stabilita in favore della Congregazione di carità, salvo a questa l'obbligo di soddisfare all'esattore i tributi privilegiati a termine dell'articolo 1962 del Codice civile.

(È approvato).

Art. 7.

Gli oneri che gravavano le Confraternite di S. Lucia del Gonfalone e di S. Rocco a favore delle chiese parrocchiali omonime nella misura strettamente necessaria, ed in ogni caso non oltre quella in cui attualmente sono corrisposti, sono trasferiti a carico del Fondo speciale di beneficenza e religione della città di Roma.

(È approvato).

Art. 8.

Coi redditi assegnati alla Congregazione di carità dalla presente legge, la medesima manterrà gli assegni attuali per il ricovero di S. Cosimato, per l'Ospedale del Bambino Gesù, per gli Ospizi marini, per le sale di allattamento e ricovero, per le sale di maternità. Provvederà inoltre agli scopi di beneficenza di cui nel bilancio 1890 del comune di Roma e pei quali non è assegnata dal seguente articolo 11 una speciale dotazione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Balzo.

(Non è presente).

Perde l'iscrizione.

Presidente. L'onorevole Santini ha facoltà di parlare.

Santini. Rinunzio.

Presidente. L'onorevole Barzilai ha facoltà di parlare.

Barzilai. Io ho presentato un emendamento che spero sarà accolto dal Governo e dalla Commissione.

Esso è di pura forma, ed è inteso a far sì che il Comune non sia obbligato a mantenere i bambini infermi unicamente in un ospedale, ma possa ricoverarli dove meglio crede.

Si tratta dunque di sostituire all'inciso « per l'Ospedale del Bambino Gesù » le parole « per la cura dei bambini poveri di età inferiore ai sette anni », ed al secondo periodo di aggiungere dopo la parola « inoltre » le parole: « nella misura opportuna e nei limiti della rendita disponibile. »

Presidente. L'onorevole ministro accetta l'emendamento dell'onorevole Barzilai?

Costa, ministro di grazia e giustizia. Accetta.

Presidente. La Commissione?

Tittoni, relatore. La Commissione se ne rimette alla Camera.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 8 modificato in conformità dell'emendamento proposto dall'onorevole Barzilai.

(È approvato).

Art. 9.

A titolo di contributo a favore della beneficenza pubblica romana sono assegnati:

a) una somma annua di lire 500 mila a carico del Tesoro dello Stato;

b) la somma di lire 600 mila annue a carico del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma corrispondente alla somma destinata attualmente al servizio delle pensioni dei regolari di mano in mano che si renderà disponibile per effetto della cessazione delle pensioni medesime.

L'onorevole Santini ha facoltà di parlare.

Santini. Rinunzio.

Presidente. L'onorevole Stelluti Scala ha facoltà di parlare.

Stelluti Scala. Io mi era iscritto per parlare sull'articolo 8...

Presidente. L'articolo 8 è stato già votato. E avesse fatto attenzione...

Stelluti Scala. Si è votato l'articolo, senza notare prima l'emendamento dell'onorevole Barzilai. Se c'era un emendamento, le votazioni dovevano essere due. E così io ho perduto il diritto di parlare. Tutto congiura ai danni di questa legge.

Presidente. L'emendamento Barzilai all'articolo 8, essendo stato accettato dal Governo dalla Commissione, è diventato parte dello stesso articolo.

Art. 10.

Per dare esecuzione alle disposizioni del precedente articolo, nel bilancio passivo del ministero del tesoro sarà stanziata a favore della beneficenza pubblica romana una somma di lire 1,100,000 la quale verrà progressivamente diminuita, fino a lire 500 mila, di altrettanta somma quanta rimarrà in ciascuno anno disponibile in seguito alla graduale estinzione delle pensioni, alle quali è attualmente assegnato il fondo di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, salvo il disposto dell'articolo 11 della presente legge.

(È approvato).

Art. 11.

L'annuo contributo come sopra stabilito di lire 1,100,000 è così ripartito:

770,000 all'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti;

200,000 all'Orfanotrofio di S. Maria degli Angeli alle Terme Diocleziane;

L. 100,000 alla Società degli Asili infantili;
 » 11,500 agli Asili infantili israelitici;
 » 18,500 all'Asilo Savoia per l'infanzia abbandonata.

Rimane a carico dell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di provvedere con la somma sopraccennata anche al pagamento delle lire 122,240 annue costituenti la rata dovuta già dal Comune di Roma al Credito fondiario della Cassa di risparmio di Milano per la estinzione del mutuo contratto a favore dell'Istituto di S. Spirito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

Santini. Rilevo che all'orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli alle Terme Diocleziane, con tanto amore diretto dal commendatore Viti, sono stati ridotti gli assegni annuali di quasi un terzo; cioè gli sono state assegnate 80,000 lire in meno di quel che aveva fino ad ora.

Io, che ho fatto su quella benemerita istituzione uno studio coscienzioso, debbo ritenere che con questa enorme riduzione essa non sia più in condizione di funzionare a dovere. Tanto vero che una nobile donna, che a questa pia opera ogni sua cura aveva dedicato, ha dovuto dimettersi dal filantropico incarico, appunto perchè, ridotti di tanto i necessari assegni, ha compreso che il benefico funzionamento del pio istituto era minato.

Questo istituto oramai può dirsi istituto nazionale, non romano, perchè anche di recente vi si fece opera benefica e patriottica ricoverandovi alcuni poveri fanciulli, rimasti orfani in seguito alla catastrofe del terremoto di Calabria.

Insisto quindi, perchè il fondo sia riportato, com'era prima, a 280,000 lire, essendo questa tra le istituzioni più benemerite della nostra città.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Costa, ministro guardasigilli. Sebbene sia presente il ministro del tesoro, risponderò per sua delegazione all'onorevole Santini.

Debbo richiamare l'onorevole Santini ad osservare che in questo articolo non si fa che distribuire la somma votata coll'articolo precedente, che è 1,100,000 lire, somma che costituisce il contributo dello Stato a favore della beneficenza di Roma. Quindi la questione ora si riduce a vedere come si possa distribuire questo fondo di 1,100,000 lire.

Il panno è misurato; non possiamo fare altro che tagliar dentro e vedere quello che ne vien fuori. Ora, noi abbiamo proceduto dal più al meno. Prima di tutto abbiamo pensato ai malati, perchè trattasi di un servizio il quale, più che di beneficenza, è di assistenza pubblica, e quindi trattasi di un dovere per il bilancio comunale, al quale noi cerchiamo di sostituirci.

Uno studio attentissimo, fatto sull'esperienza di molti anni, ha dimostrato che, con meno di 770,000 lire all'anno, gli istituti ospitalieri di Roma non potrebbero mantenere quel carattere eminentemente caritatevole, cattolicamente caritatevole, pel quale vi si riceve qualunque malato, senza domandare chi sia e d'onde venga.

D'altronde, l'onorevole Santini, che è un sanitario distinto, vorrà certo concorrere col suo voto a far sì che a questi istituti ospitalieri siano conservati i mezzi necessari per tenerli all'altezza delle esigenze dell'igiene e della medicina, esigenze rese sempre maggiori dai continui progressi della scienza. Quindi, per questa parte, spero che l'onorevole Santini non vorrà dire che si possa portare una diminuzione.

Gli asili infantili attualmente hanno lire 75,000. Si è portata la cifra a 100,000 perchè si sono fuse due specie di asili che vi erano prima; ma questa cifra non rappresenta che il sussidio che attualmente percepiscono.

Ora, l'onorevole Santini ammetterà che la beneficenza degli asili infantili, tanto dal punto di vista educativo, quanto dal punto di vista igienico, ha una importanza grandissima.

Le altre due son piccole somme, sulle quali non si potrebbero fare ulteriori riduzioni. È vero che all'orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli si sono tolte 80,000 lire. Ma io credo che, con la legge vigente, riusciremo a dare a questo istituto i mezzi, che gli sono necessari per mantenere la beneficenza con la estensione che ha attualmente. Se non erro, a Roma vi sono 10 o 12 ricoveri di bambini, 10 o 12 orfanotrofi, i quali, così separati come sono, non solo sperperano molto in spese d'amministrazione, ma forse non sono guidati nell'esercizio della beneficenza con una mano abbastanza ferma, che valga a mantenerli nel modo richiesto dalle tavole di fondazione e dalle moderne esigenze.

Ora, la legge vigente dà il mezzo, colla

trasformazione e col concentramento, di provvedere a che questi orfanotrofi o siano concentrati con questo di Termini, o siano concentrati fra loro, in modo da potere estendere la loro beneficenza. Credo quindi che con la legge vigente e senza altri sacrifici potremo riuscire a mantenere la beneficenza dell'orfanotrofio di Termini nelle proporzioni attuali.

Spero quindi che l'onorevole Santini vorrà dichiararsi soddisfatto. Però aggiungo che accennando al concentramento, non intendo di patrocinare un atto di violenza, ma unicamente intendo patrocinare un atto di beneficenza. Io partecipo, infatti, all'opinione, manifestata anche nella Camera, che all'istituzione nascente soprattutto sia d'uopo lasciare grande libertà, appunto perchè sono le istituzioni nascenti quelle che costituiscono l'attrazione della carità, siccome quelle, alle quali più specialmente i cuori delle persone generose rivolgono il loro contributo. Quindi si tratta di un concentramento fatto con perfetta cognizione di causa, nell'intento, cioè, di migliorare, non di strozzare, la beneficenza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Faccio una semplice osservazione a proposito della variazione proposta dalla Commissione alla cifra prima stanziata dal Ministero, ossia a proposito della riduzione di 1,500 lire al sussidio dell'asilo di Savoia per l'infanzia abbandonata, in favor degli asili infantili israelitici.

Non accenno nemmeno al singolare fenomeno, che, mentre si sopprimono le confraternite, che pur sono la manifestazione di un pensiero religioso, si vengono poi a sussidiare istituzioni distinte da un carattere parimenti religioso.

Comunque, il fatto sta che simile differenza, voluta dalla Commissione a favor degli asili israelitici, nuoce assai agli interessi dell'istituto Savoia per l'infanzia abbandonata; un istituto di carattere nuovo, che dovrebbe essere grandemente incoraggiato nelle condizioni della società moderna. Io ho qui una memoria a stampa, che avrà letto di certo anche il relatore, dell'avvocato Bartoccini, il benemerito presidente dell'istituto Savoia. Qui sono ben riportate le considerazioni relative alle necessità economiche e specialissime dell'asilo, a cagione in ispecie della imminente perdita di un locale, che gli fu concesso, e che

sparisce con la demolizione di Santo Spirito pei lavori del Tevere.

Così è che cresceranno notevolmente le spese del bilancio, e non sarà sufficiente a questo riguardo nemmeno l'aumento del sussidio, quale è portato nella tabella proposta dal Ministero.

Quindi pregherei il ministro e il relatore, che stanno confabulando fra loro, forse a proposito di questo articolo... (*Si ride*).

Costa, ministro di grazia e giustizia. Precisamente!

Stelluti-Scala. ... di restituire la cifra come era, prima, dal Ministero proposta.

Questo, ripeto, sarà un beneficio grande per l'asilo dell'infanzia abbandonata, che è uno dei fini più moderni, più pratici e più efficaci della beneficenza.

Presidente. L'onorevole Barzilai ha facoltà di parlare.

Barzilai. Io voglio raccomandare al guardasigilli che si definisca il carattere giuridico dell'istituto di Termini; perchè oggi non si sa se esso sia comunale o se sia governativo, e là dentro, all'ombra di tale equivoco, succedono molti inconvenienti.

Quindi vorrei raccomandare al Governo di definire a chi appartenga questo istituto, se ci debba essere un Commissario. Regio in permanenza, se ci debba essere una Commissione amministrativa, o che altro; perchè, ripeto, all'ombra di queste incertezze, si sono verificate colà cose non sempre conformi alle aspirazioni di chi ha fondato questo istituto e di chi lo sussidia.

Presidente. L'onorevole Santini ha facoltà di parlare.

Santini. Ho domandato di parlare per ringraziare l'onorevole guardasigilli della cortesia, onde mi ha risposto e prendo atto dell'idea del concentramento amministrativo di tutti gli istituti. E tanto più lo ringrazio, che essere ricambiato di cortesia non sono uso al banco dei ministri attuali. (*Si ride*).

E mi permetterei anche d'incoraggiare l'onorevole ministro a questo concentramento, sempre che approdasse allo scopo da me propugnato, cioè alla conservazione integrale di questo orfanotrofio, che mi sta molto a cuore, perchè sono ammiratore della sua attività eminentemente benefica e del suo perfetto funzionamento.

Non mi rivolgo al ministro del tesoro,

perchè so che egli è così esageratamente economico, che aveva proposto perfino la soppressione della meschina somma per la scuola di declamazione nell'Accademia musicale di Santa Cecilia.

Nè posso pretendere per una istituzione romana la reintegrazione di lire 80,000 da lui, che per una istituzione romana voleva sopprimere 4,000 lire!

La corretta cortesia dell'onorevole Costa mi affida. Egli non mi dirà, come un suo collega di Ministero, che io abbia parlato per gli elettori, perchè ho parlato per gli orfani derelitti e pei poverelli. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Credo di potere interpretare il pensiero della Commissione, e certamente esprimo quello del Governo, dicendo che noi siamo indifferenti a riportare le 1,500 lire dagli Asili israelitici all'Asilo Savoia.

Però bisogna notare che, in origine, l'Asilo Savoia non aveva che 12 mila lire e che noi l'abbiamo aumentato di 8 mila.

Aguglia. Ne aveva 8 mila; ora ne ha 18 mila e cinquecento.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Ne aveva 8 mila e l'abbiamo portato a 18,500.

Un vantaggio dunque l'abbiamo fatto a questo istituto.

L'aggiunta di 1,500 lire agli Asili israelitici ebbe per mira di render meno grave la diminuzione totale. Del resto, ce ne rimettiamo alla Camera e non facciam questione di sì piccola cifra.

All'onorevole Barzilai, che ha parlato delle condizioni dell'Istituto di Termini, rispondo che appunto pende una causa per definire i rapporti fra il Comune e l'orfanotrofio di Termini. Ma lo stato provvisorio da lui lamentato deve cessare e cesserà prontamente. Non potrebbe però cessare se non si approvasse questa legge, che costituisce la base su cui si darà a questo ente una esatta definizione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazza.

Mazza. Vorrei che il ministro, così remissivo verso la Camera, lo fosse ugualmente verso la Commissione, la cui proposta appoggio caldamente, in ordine agli asili israelitici. Prima avevano 18,000 lire, ora non ne hanno che 11,500. Ora che l'asilo Savoia,

il quale aveva prima soltanto 8,000 lire, e con questa legge viene ad averne 18,500, si lamenti perchè, invece di 20,000 sono soltanto 18,500, mi pare che sia proprio un'indiscrezione.

Quindi faccio voti perchè la Camera approvi questo articolo così come è stato proposto dalla Commissione.

Presidente. Onorevole relatore, desidera parlare?

Tittoni, relatore. Evidentemente la Commissione non fa questioni qui di preferenze. Si tratta di due istituti altamente benemeriti, e ci auguriamo che entrambi ugualmente prosperino. Ma noi ci troviamo in questa condizione: da un lato gli asili israelitici ci domandavano di mantenere lo stato di fatto, su cui s'era assiso il loro bilancio; dall'altro lato l'asilo Savoia, al quale abbiamo tributato tutti gli elogi possibili, voleva un aumento di lire 12,000.

Noi allora non abbiamo tolto nè aumentato nulla agli asili israelitici, e all'asilo Savoia abbiamo aumentato 10,500 lire invece di 12,000. Noi, ripeto, non facciamo nessuna questione di preferenza fra le due istituzioni, e non vorremmo certo dare all'una togliendo all'altra.

Questo è il concetto della Commissione, la quale del resto se ne rimette al giudizio della Camera.

Presidente. Non essendo proposto alcun emendamento, pongo a partito l'articolo 11 così come è stato proposto dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Art. 12.

Coll'attuazione della presente legge cessa di avere effetto l'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, per quanto riguarda l'obbligo delle anticipazioni ivi stabilite a carico dello Stato.

Però il maggiore stanziamento, oltre le lire 1,100,000 indicate nell'articolo 6 della presente legge, esistente nel bilancio passivo del Tesoro del 1896-97 per il servizio di anticipazioni in dipendenza dell'articolo 11 della legge per Roma, è destinato a provvedere alle spese che si presentassero indispensabili fino all'attuazione del nuovo ordinamento dei servizi della beneficenza pubblica romana.

Il credito per le somme anticipate dal Tesoro dello Stato in esecuzione dell'articolo 11 della legge predetta è annullato.

(È approvato).

Art. 13.

Le doti a carico dell'istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti sono trasformate ed invertite per lo scopo di beneficenza proprio dell'istituto che ne è gravato, salvo per le doti già concesse e non ancora pagate.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti Scala.

Stelluti-Scala. Riassumo in due parole le osservazioni fatte, nella seduta dell'11 luglio, a questo proposito.

Ancora una volta protesto con tutte le forze dell'animo contro siffatta disposizione. È la prima volta che dalla legge si trasformano e si offendono istituzioni, che hanno uno scopo tuttora utile e pratico, e si trasformano a scopi completamente differenti. Che enormità son queste! Le doti son fatte per le donne e per la famiglia. Almeno fossero trasformate in vantaggio delle donne della famiglia!

Dove si arriva con gli intendimenti fiscali! Stento a frenare le amare parole che mi verrebbero sul labbro.

Mi dispiace proprio che questa legge debba portar la firma di un valentuomo come l'onorevole guardasigilli. Ma spero che essa sarà corretta dall'altro ramo del Parlamento ho questo solo e confortevole presentimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia:

Costa, ministro di grazia e giustizia. Prego l'onorevole Stelluti-Scala di considerare che qui infine non si tratta di affrontare tale questione: qui si tratta unicamente di considerare le condizioni speciali dell'istituto di Santo Spirito e di trasformare gli oneri, che sono annessi a questo patrimonio.

Prego quindi l'onorevole Stelluti-Scala non voler insistere, dichiarando che s'intende che non venga pregiudicata la gravissima questione alla quale egli allude.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

Santini. Sta bene che il Governo abbia accettato la soppressione del primo comma dell'articolo 9 riguardante le doti.

Ma la mia coscienza è preoccupata anche per il secondo comma mantenuto dalla Commissione.

In tal modo parmi che non sia del tutto rispettata la volontà del testatore, che era poi assolutamente violata ed offesa dal disegno ministeriale. Epperò rivolgo anch'io al ministro la raccomandazione, che ha fatto l'onorevole Stelluti-Scala.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Tittoni, relatore. Due sole parole. La Commissione ha creduto di consentire in questa proposta, perchè si riduce ad una cifra piccolissima: tutte le doti a carico degli ospedali non sono che 7 mila lire annue; e, poichè sono state rispettate tutte le altre istituzioni dotali, ci è sembrato che per quel fine, che l'onorevole Stelluti-Scala ha sostenuto con tanto entusiasmo, vi sia una somma più che sufficiente, e che dagli ospedali queste 7 mila lire possono essere concentrate pel fine principale per cui sono istituiti.

Onorevole Stelluti-Scala, la questione generale di massima rimane in tutta la sua integrità e la tratteremo in sede più opportuna, perchè pare anche a me che meriti di essere risolta. L'articolo è molto più modesto di quello che Ella non creda.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

All'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma spetta il diritto di esigere le spese in conformità alle leggi in vigore.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con Decreto Reale disposizioni transitorie che assicurino l'esigenza di detta ospedalità fino a che sarà approvata la legge prevista dall'articolo 97 della legge 17 luglio 1890.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Galletti.

Galletti. Poichè il disegno di legge pare che si avvii a grandi passi all'approvazione, raccomando che nella compilazione del decreto per le disposizioni transitorie si tenga conto degli interessi comuni d'una gran parte dell'Italia centrale, delle Marche, dell'Umbria e degli Abruzzi.

Per gli agricoltori, che ogni anno vengono da queste regioni a coltivare l'Agro romano, raccomando che si stabilisca un trattamento

di favore negli ospedali di Roma, e che in campagna, sul lavoro, per il lavoro stesso, per il vitto, per le bevande, per la nettezza e per gli alloggiamenti, si faccia obbligo al Comune di Roma, ai proprietari ed ai mercanti di campagna di curare l'igiene dei lavoratori a fine di prevenire possibilmente ed attenuare le malattie proprie dell'Agro romano.

Le spese di ospedalità per i lavoratori dell'Agro potrebbero essere rimborsate dallo Stato, che già abitualmente paga i viaggi di rimpatrio in ferrovia ai lavoratori sprovvisti di mezzi, o dal Comune di Roma, che è il maggiormente interessato alla coltivazione dell'Agro romano, o dai proprietari e mercanti di campagna, che se ne servono, e sfruttano i lavoratori.

Quando poi assolutamente si volesse imporre ai Comuni di origine il rimborso delle spese di ospedalità, raccomando che queste siano ridotte al minimo.

In Roma, e si fa benissimo, si hanno degli ospedali ben provvisti ed anche di lusso, per cui la spesa riesce molto grave. Se si tratta di malattie mediche, si arriva a diarie di lire 2.30 a 2.40 in media: se si tratta di malattie chirurgiche, la media delle diarie sale da lire 3.50 a 3.70; e probabilmente queste diarie aumenteranno ancora, poichè sempre si vuole negli ospedali di Roma adottare ogni novità, specialmente per le malattie chirurgiche.

Un povero Comune umbro, marchigiano od abruzzese, che dovesse in un anno rimborsare le spese di ospedalità per cinquanta, cento od anche più dei suoi lavoratori ammalatisi nell'Agro romano od ivi rimasti feriti durante i lavori, con siffatte medie di diarie, troverebbe a dover pagare migliaia di lire senza averle e rovinando la beneficenza locale.

Bisognerebbe dunque, in caso, stabilire per i rimborsi diarie corrispondenti ai trattamenti curativi locali ed alle risorse dei Comuni di origine: limitarsi, cioè, a diarie di 80 o 90 centesimi, ed anche inferiori, per i Comuni più poveri sprovvisti di ospedali per i comunisti. Bisognerebbe anche limitare al minimo possibile i giorni di permanenza negli ospedali romani e cautelare i Comuni di origine contro le facili ed abusive ammissioni, potendosi prevedere che non pochi, ammalatisi o feritisi nei propri Comuni di origine, preferirebbero essere curati negli ospedali di Roma.

Raccomando finalmente per i rimborsi di tener conto delle indennità stabilite dal Codice civile nei casi di ferimenti e d'ogni specie di malattie procurate per opera di terzi.

Le amministrazioni ospitaliere, che devono fare le denunce e dar le prove del danno in siffatti casi, possono essere obbligate, prima di domandare i rimborsi in via amministrativa, a farsi parte diligente e mettere il sequestro su quanto le riguarda nell'indennità che la parte lesa può ottenere dai tribunali.

Non dico altro, colla speranza d'essermi spiegato a sufficienza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. La prima parte dell'articolo 14 non è punto necessaria, in quanto che riafferma una legge esistente e che da nessuno è messa in dubbio. Quindi è meglio che l'onorevole ministro e l'onorevole relatore consentano a sopprimerla.

Il regolare con apposita legge il rimborso delle spese di spedalità, è cosa assolutamente necessaria ed urgente; se non si prende un provvedimento di ordine generale, alle nostre amministrazioni di carità e ai nostri Comuni è impossibile di andare avanti regolarmente.

Ora, o questo provvedimento, questa facoltà di far la legge, è data al potere esecutivo in modo comune a tutti, e lo intendo; però avverto che non è prudente discutere a quest'ora e con sì pochi deputati presenti un così serio argomento. Oppure si intende davvero di dare simili eccezionali poteri soltanto per rispetto, o direi per dispetto, ai soli nostri Comuni, che hanno rapporti con Roma, e allora dico che questa è un'enormità che non ha nome nè esempio.

Sarà ben singolare il vedere un Comune dell'Umbria o delle Marche rimborsare o non rimborsare le spese di spedalità, con queste o quelle norme, o senza nessuna norma, per la sola differenza che il Comune ove risiede l'ospedale si chiami Perugia o Torino invece di Roma. Sarà un complesso d'imbarazzi, di liti, e di fastidi interminabili. Vi sono cose che non saranno credute da chi verrà dopo di noi! La sola spesa dei francobolli, che omai si rende necessaria per le corrispondenze tra Comuni e Opere pie nel discutere a chi tocchi o no di pagare una spesa di spedalità, ter-

minando magari con non pagar nulla, in oramai raggiunge la cifra stessa delle rimborsabili per le spedalità.

Torniamo all'antico, e non facciamo questioni! Non facciamo queste distinzioni di luoghi e di origini; sentiamoci un po', tutti dobbiamo sentirci, un popolo unito parte di un paese solo, nel quale un povero malato trovi conforto ed assistenza dovunque si renda necessaria l'assistenza ed un po' di conforto. Sarà un patto di reciprocanza, efficace assai, anche dal lato morale, spesa indispensabile per le necessità amministrative di siffatti servizi di corrispondenza e di amministrazione. Purtroppo le nostre parole gettate al vento.

Perciò vedo necessario assolutamente un provvedimento di ordine generale. A noi non serve bisogna assolutamente che la legge sia presentata e discussa se vogliono mantenere i principî della legge 1890 sul rimborso delle spese di spedalità.

Ma se questo è, se è necessario riproporre a novembre la questione generale, (prego il ministro guardasigilli d'interrogare presso il collega dell'interno, perchè a novembre la legge venga presentata e di perchè concedere ora eccezionali poteri al Governo, che potrebbero uscire dai confini, a danno di pochi Comuni, forse di quelli, che meno dovrebbero sopportare il dovere o il peso del rimborso delle spese di spedalità? Dunque, sapendo che i Comuni possono rimanere allo *status quo* ancora per quattro mesi, io domando la soppressione anche del comma aggiunto dalla Commissione tanto per considerazioni di merito, quanto per considerazioni di opportunità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Mi associo completamente a quanto è stato detto, ed esprime il mio desiderio espresso dall'onorevole Stelluti-Scala perchè si tratta di cosa veramente importante. Soprattutto si vengono a colpire quei Comuni, che, dopo aver mandato i loro delegati in questa regione dove regna la miseria, vedono ritornare colpiti dalle febbri malariche e dal sangue inquinato.

È necessario dunque fare una legge per tutta l'Italia, anzichè prendere provvedimenti speciali, che non mi paiono punto de-

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

Cavagnari. Io sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Stelluti-Scala.

Si tratta appunto di un provvedimento, per cui è stato contratto quasi un obbligo con la legge del 1890, mentre con la disposizione della presente legge mi pare che si venga a creare una differenza fra le varie regioni senza un giustificato motivo.

La legge del 1890 ha promesso di provvedere in modo uniforme per tutti i Comuni; ed è giusto. Ora io non vedo il motivo, per cui si debba stabilire per Roma una forma diversa, la quale costituisce una specie di privilegio. Credo che, ciò facendo, si faccia sfregio ad una legge di ordine generale che abbiamo approvata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Costa, ministro guardasigilli. Io prendo impegno, per parte del Governo, di presentare il 10 novembre una legge sulle spedalità. (*Bene!*)

È un argomento molto grave, e questo spiega l'indugio del Governo a risolverlo.

Così una difficoltà sarebbe tolta. Ma, d'altra parte, noi dobbiamo considerare che presentare la legge non vuol dire farla subito diventare legge; tanto più che ben possono prevedersi, in questione così importante, gravi opposizioni. Ora, per questo periodo transitorio, si provvederebbe appunto con questa disposizione.

È stata fatta bensì un'obiezione, che, cioè, si stabilisce un diritto singolare per la provincia romana. Ciò non è esatto.

Pur troppo, in materia di spedalità, noi abbiamo tre o quattro legislazioni speciali; ne abbiamo una per il Veneto, una per la Lombardia, una per la Toscana. Non facciamo quindi altro che aggiungerne una, la quale certamente dovrà essere ispirata ai concetti espressi dall'onorevole Galletti.

Che anzi, appunto per le speciali difficoltà emergenti da alcuni rapporti tra Provincia e Provincia, tra Comune e Comune, forse è ancora meglio fare un esperimento con un Decreto Reale, prima che venga una legge a stabilire per tutto il Regno un diritto generale.

Per conseguenza prego l'onorevole Stelluti-Scala di non voler colla sua insistenza togliere una delle disposizioni, sulle quali il disegno si fonda; giacché non si può ignorare che da essa non un milione, come suppone l'onorevole Galletti, ma certamente un centinaio di migliaia di lire si potranno raggrup-

pare intorno agli istituti ospedalieri di Roma per sopperire ai bisogni della spedalità.

D'altronde, ripeto che questa è una legge d'importanza vitale, ed invoco perciò la benevolenza di tutti, affinché possa giungere in porto.

Presidente. L'onorevole Barzilai ha facoltà di parlare.

Barzilai. Rinunzio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giordano-Apostoli.

Giordano-Apostoli. Sono disposto anche io a rinunciare per non ritardare l'approvazione della legge. Soltanto voleva pregare l'onorevole Stelluti-Scala di non insistere, perchè è assolutamente necessario provvedere per assicurare agli ospedali di Roma l'esazione delle spedalità, anche per non turbare tutto il concetto finanziario di questa legge. Non si tratta di un favore, ma di un atto di giustizia; dappoichè le altre regioni hanno, più o meno, qualche disposizione che garantisce il rimborso delle spedalità; invece per Roma non si è potuto concretare mai nulla. Epperò, in attesa di una legge generale sulla materia, è indispensabile dare intanto al Governo la facoltà di provvedere con Decreto Reale.

Stelluti-Scala. Non insisto. Solo dico tre parole, e le dico a nome dei Comuni delle mie Province; protesto, protesto, protesto! Questa è una disposizione senza nome e senza esempio. Non c'è di meglio a fare che andarsene dall'Aula; e me ne vado. Fate pure tutto il male che vi pare e che vi piace!

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 14.

(*È approvato.*)

Art. 15.

Il capitale corrispondente alle lire 600 mila del Fondo di beneficenza e religione, ora vincolato al servizio delle pensioni di cui all'articolo 5 della presente legge sarà devoluto, appena libero, per lire 100 mila di rendita alla Società per gli Asili infantili, e per il rimanente all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti, a rate di lire 100 mila ciascuna, di mano in mano che rimarrà libero.

(*È approvato.*)

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

La seduta termina alle 12,50.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1896. — Tip. della Camera dei Deputati.

